
Studio del caso

PARTE I: **Acquisto delle azioni delle minoranze (77.0 punti)**

In una prima fase, gli investitori della INVEST Holding SA desiderano acquistare le azioni della APPResearch SA dagli azionisti di minoranza Lüdi, Botteron e Künzli. A tale fine hanno già svolto colloqui con i tre azionisti di minoranza. Lüdi e Botteron hanno già dato il loro consenso, mentre Künzli non ha ancora preso una decisione definitiva.

Il prezzo d'acquisto per un pacchetto azionario del 10% ammonterà a kCHF 1'250. Qualora si dovesse riuscire ad alienare l'insieme delle azioni della APPResearch SA a terzi per più di kCHF 20'000, ai tre azionisti di minoranza andrebbero ulteriori kCHF 250 ciascuno. Per il suo contributo all'alienazione in quanto membro attivo della direzione, in caso di vendita a un terzo Lüdi riceverebbe un ulteriore bonus d'uscita pari a kCHF 100.

Dato che la INVEST Holding SA non dispone essa stessa di sufficienti liquidità, l'acquisizione dev'essere finanziata interamente tramite un prestito della APPResearch SA.

Il bilancio della INVEST Holding SA è riportato nell'allegato B.1, il bilancio consolidato della INVEST Holding SA nell'allegato B.2 e il bilancio della APPResearch SA nell'allegato B.3.

Domanda I.1 Documenti per l'elaborazione dei contratti di compravendita (3 punti)

Gli investitori vi pregano di preparare i contratti di compravendita delle azioni con gli azionisti di minoranza. Indicate con parole chiave quali documenti esigereste per l'elaborazione dei contratti.

Soluzione proposta

- Statuto della APPResearch SA
- Eventuali patti parasociali degli azionisti della APPResearch SA
- Dettagli relativi al calcolo del prezzo d'acquisto
- Contratto di prestito, se già presente
- Eventuali contratti preliminari, dichiarazioni d'intenti ecc.
- Contratto di lavoro Lüdi
- Eventuali altri contratti di rilievo

Domanda I.2 Contabilizzazione dell'acquisizione di azioni (9.5 punti)

- a) Mostrate nell'allegato B.1 come si presenterebbe il bilancio della INVEST Holding SA dopo l'avvenuto acquisto delle azioni. Partite dal presupposto che anche Künzli venderà le sue azioni.
- b) Illustrate se e in quale misura la APPResearch SA può concedere alla propria società madre ulteriori prestiti tenendo conto degli aspetti di diritto commerciale.
- c) Spiegate come dev'essere presentata nel conto annuale della INVEST Holding SA la clausola contrattuale con l'ulteriore indennizzo in caso di alienazione futura a terzi.

Soluzione proposta

- a) Il prezzo d'acquisto per il 30% delle azioni ammonta a kCHF 3'750. Gli azionisti di minoranza vengono compensati in contanti, il pagamento viene effettuato dalla APPResearch SA. In questo modo, il prestito della APPResearch SA nei confronti della società madre aumenta di kCHF 3'750 e le liquidità si riducono dello stesso importo. Nella INVEST Holding SA, il valore contabile della partecipazione aumenta di kCHF 3'750, così come il prestito passivo nei confronti della APPResearch SA.
- b) È da verificare se con la concessione del prestito alla società madre non si è in presenza di una violazione della restituzione dei versamenti ai sensi dell'art. 680 cpv. 2 CO. Nella fattispecie non è così, dato che le liquidità disponibili della APPResearch SA sono maggiori del prestito concesso. Le liquidità disponibili ammontano, senza riserve latenti, a kCHF 9'250, il prestito dopo l'acquisto a kCHF 6'750. Il massimo prestito possibile nei confronti della INVEST Holding SA ammonta pertanto a kCHF 9'250 più riserve latenti.
- c) Nel caso della clausola contrattuale si tratta di un pagamento condizionale del prezzo di vendita. Il pagamento successivo subentra solo se si verifica la condizione menzionata nel contratto (vendita a terzi entro 5 anni a un prezzo > kCHF 20'000). Al momento dell'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza, il valore di acquisizione è pertanto pari a kCHF 3'750. L'obbligo condizionale non comporta una registrazione, se le condizioni per il pagamento condizionale del prezzo di vendita non sono ancora subentrate al momento dell'iscrizione a bilancio. Anche il bonus d'uscita concordato non comporta una registrazione.
- E anche il pagamento condizionale successivo del prezzo di vendita e il bonus d'uscita non rappresentano un impegno eventuale con obbligo di registrazione della INVEST Holding SA ai sensi dell'art. 959c CO, nella misura in cui si può partire dal presupposto che il prezzo d'acquisto aggiuntivo è giustificato dal valore dell'oggetto rilevato (presupposto soddisfatto nel presente caso, dato che il valore contabile della partecipazione risultante in a) è coperto dal ricavo che ci si può attendere, tenendo conto del pagamento condizionale del prezzo di vendita). Nel caso intervenga la condizione, ciò non comporta pertanto un deflusso di mezzi per la INVEST Holding SA. Per motivi di trasparenza è possibile effettuare la dichiarazione in allegato, ma non è obbligatorio farlo.

Domanda I.3 Influsso dell'acquisto di azioni sul conto di gruppo (5 punti)

Tenuto conto della sua struttura e delle sue dimensioni, la INVEST Holding SA doveva in passato compilare un conto di gruppo. Nonostante la struttura semplificata, il 31.12.2021 è stato ancora stilato un conto di gruppo relativo ai valori commerciali. Gli investitori desiderano sapere da voi quale influsso avrà l'acquisto delle azioni delle minoranze sul conto di gruppo. Compilate nell'allegato B.2 il bilancio consolidato dopo l'avvenuta acquisizione delle azioni degli azionisti di minoranza. Partite nuovamente dal presupposto che anche Künzli venderà le proprie azioni.

Soluzione proposta

L'acquisto delle quote degli azionisti di minoranza comporta, nel bilancio del gruppo, la soppressione delle quote di minoranza riportate. All'interno del conto del gruppo, l'aumento del valore contabile della partecipazione ha un influsso sul goodwill risp., a seconda della pratica di iscrizione a bilancio, sul capitale proprio del gruppo riportato.

Al prezzo d'acquisto di kCHF 3'750 è contrapposta una quota di minoranza di kCHF 3'636. Dal punto di vista del gruppo è dunque stato pagato un goodwill per le azioni. Questo viene evidentemente attivato conformemente al bilancio e ammortizzato attraverso la durata di utilizzo. Un trattamento analogo comporta che nel conto di gruppo sia attivato un goodwill di kCHF 114. In alternativa, l'acquisizione delle azioni degli azionisti di minoranza può essere considerata anche come «transazione con gli azionisti» e registrata pertanto nel capitale proprio (come deduzione nelle riserve di capitale).

Domanda I.4 Acquisto delle azioni di Künzli (8 punti)

Gli investitori desiderano sapere da voi se Künzli – nel caso si rifiuti di vendere la propria quota azionaria pari al 10% – possa essere costretto a procedere alla vendita e, nel caso in cui ciò non sia possibile, quali diritti di minoranza specifici gli spettano con il suo 10%.

Soluzione proposta

Dal punto di vista del diritto azionario, non esiste alcun obbligo dell'azionista di minoranza di alienare (anch'egli) le proprie azioni se l'azionario principale aliena le sue. Un obbligo di vendita (di diritto privato/contrattuale) potrebbe verificarsi, se in un patto parasociale fosse prevista una vendita concomitante.

Se non è possibile riacquistare le azioni di Künzli, questi rimane azionista di minoranza con il 10% del capitale azionario. Oltre ai diritti generali spettanti a ogni azionista, con una quota del 10% Künzli ha inoltre i diritti seguenti:

- art. 697b CO: il diritto di chiedere al giudice di impiegare un revisore speciale;
- art. 699 cpv. 3 CO: il diritto di convocare un'assemblea generale;
- art. 727 cpv. 2 CO: il diritto di esigere una revisione ordinaria;
- art. 961d cpv. 2 CO: il diritto di esigere una presentazione dei conti per imprese più grandi.

Domanda I.5 Prestazioni agli azionisti (17 punti)

Nell'ambito delle trattative con Künzli, questi ha espresso esplicite accuse nei confronti degli investitori. Secondo Künzli, la APPResearch SA avrebbe pagato fatture per un totale di circa kCHF 250 contabilizzandole come costi, che invece avrebbero dovuto essere sostenuti privatamente dagli investitori.

Gli investitori desiderano ricevere da voi una stima delle conseguenze e dei rischi a livello di diritto commerciale e fiscale nel caso in cui si contabilizzino spese private nella società, incl. il calcolo del rischio fiscale massimo per la APPResearch SA (attuale aliquota d'imposta a livello federale e cantonale dopo le imposte del 20%).

Soluzione proposta

Conseguenze a livello di diritto commerciale:

Conformemente a HWP (HWP Contabilità e presentazione dei conti, IV.2.32), si è in presenza di una distribuzione dissimulata di utili, se una società fornisce prestazioni senza ottenere in cambio un controvalore (adeguato). Si tratta di prestazioni in denaro che una società devolve in modo diretto o indiretto ai propri soci o a persone a loro vicine senza relativo controvalore, ma che non fornirebbe a terzi estranei in analoghe circostanze.

Secondo HWP, le distribuzioni di utili evidenti e sostanziali che non vengono apertamente documentate come impiego dell'utile, possono violare l'art. 675 cpv. 2 CO, che sancisce che possono essere prelevati dividendi solo dall'utile di bilancio e dalle riserve costituite a tale fine. Se una società non dispone di mezzi o non dispone di sufficienti mezzi liberamente disponibili né distribuibili, ai sensi di HWP si è in presenza di un rimborso dissimulato di capitale e pertanto di una violazione dell'art. 680 cpv. 2 CO (divieto di restituire i versamenti) nonché di una violazione dell'art. 732 (riduzione ordinaria del capitale). Non è il caso nella fattispecie presente.

Ai sensi dell'art. 678 cpv. 1 e 2 CO, azionisti, membri del consiglio d'amministrazione e persone a essi vicine devono restituire prestazioni acquisite in maniera ingiustificata e in malafede. In particolare, sono tenuti a restituire altre prestazioni della società nella misura in cui sono in evidente sproporzione rispetto al controvalore e alla situazione economica della società.

I presupposti per la restituzione sono, secondo HWP, in modo cumulativo:

- La sproporzione tra la prestazione e il controvalore deve essere evidente e sostanziale.
- Deve esservi malafede da parte del destinatario, cosa che di norma può essere supposta se la sproporzione è evidente.
- L'obbligo di restituzione non può essere caduto in prescrizione.

Secondo HWP, un tale rimborso deve essere registrato se la società ha la volontà di farlo valere, e realisticamente sussiste anche la possibilità di riscuoterlo. In assenza di questi due elementi (volontà e possibilità di far valere il diritto), il credito non può essere iscritto a bilancio secondo il diritto commerciale.

HWP fa inoltre presente che da un parere acquisito da un punto vista fiscale non è possibile dedurre una valutazione di diritto commerciale senza previo esame.

Eventuali conseguenze fiscali risultanti dalla prestazione in denaro devono tuttavia essere raffigurate nel conto annuale (accantonamento per le imposte).

A un livello superiore, nel caso delle prestazioni in denaro a singoli azionisti, si pone altresì la questione dei rischi in termini di responsabilità per il consiglio d'amministrazione. Ai sensi dell'art. 717 CO, il consiglio d'amministrazione è tenuto a preservare gli interessi della società e a fornire pari trattamento agli azionisti. Conformemente all'art. 754 cpv. 1, il consiglio d'amministrazione risponde del danno eventualmente causato per violazione intenzionale o negligenza dei propri obblighi. Ai sensi dell'art. 756 CO, anche gli azionisti possono chiedere il risarcimento dei danni causati alla società.

Conseguenze di diritto fiscale:

Conformemente all'art. 58 cpv. 1 LIFD, l'utile netto imponibile si compone di:

- a) –
- b) tutte le parti del risultato di esercizio escluse prima del calcolo del saldo del conto economico, che non vengono impiegate per coprire oneri giustificati dall'uso commerciale, e segnatamente:
 -
 - distribuzioni d'utile apertamente documentate e dissimulate e liberalità a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Le legislazioni tributarie cantonali prevedono normative di pari tenore a livello di contenuti.

Nel quadro dell'imposta sugli utili, le prestazioni in denaro comportano pertanto, sia a livello federale sia a livello cantonale, una compensazione delle prestazioni in denaro rispetto al risultato imponibile e pertanto un onere fiscale sui ricavi più elevato.

Nel caso di prestazioni in denaro, si ha inoltre il prelievo dell'imposta preventiva del 35% sulla prestazione in denaro. A dovere l'imposta preventiva è la società. Se il destinatario della prestazione in denaro non chiede il rimborso dell'imposta preventiva, su quest'ultima va versata a sua volta l'imposta preventiva, il che comporta un addebito «in percentuale» per la società. L'imposta preventiva che la società è tenuta a versare non è deducibile dall'imposta sugli utili.

Una prestazione in denaro di kCHF 250 comporta pertanto al massimo un addebito dell'imposta sugli utili del 16,66% (tasso prima delle imposte), ovvero di kCHF 42. Se l'imposta preventiva viene addebitata agli azionisti, non risulta nessun ulteriore addebito per la SA. Se l'imposta preventiva non viene addebitata agli azionisti, l'addebito per la SA ammonta al 53,85% della prestazione in denaro, ovvero a kCHF 135. Nel complesso l'addebito per la SA può quindi ammontare, nel caso estremo, a circa kCHF 177 (esclusi interessi di mora, imposte sanzionatorie ecc.).

Si dovranno inoltre prendere in considerazione rimborsi IVA incombenti in caso di imposte precedenti eventualmente fatte valere sulle prestazioni in denaro. Si terrà infine conto del fatto che la prestazione in denaro constatata nell'ambito di una revisione IVA viene notificata all'autorità fiscale (imposte dirette/imposta preventiva).

A seconda della significatività e dell'ovvietà della prestazione in denaro, nonché del comportamento dell'entità assoggettata all'imposta nella procedura di dichiarazione (successiva), si dovranno inoltre considerare conseguenze a livello penale.

Domanda I.6 Conseguenze fiscali (27 punti)

Gli investitori vi pregano di fornire una valutazione dettagliata relativa alle possibili conseguenze fiscali del programmato acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza da parte della INVEST Holding SA per

- a) gli azionisti di minoranza
- b) loro stessi (gli investitori), per la APPResearch SA e per la INVEST Holding SA.

Indicate nel dettaglio le rispettive conseguenze fiscali e i possibili rischi fiscali per tutte le parti.

Soluzione proposta

- a) Considerata la descrizione della fattispecie, esiste il rischio che l'autorità fiscale consideri l'acquisto di azioni come liquidazione parziale indiretta. La liquidazione parziale indiretta è disciplinata per legge all'art. 20a LIFD e nella LAID all'art. 7a cpv. 1 lett. a (a sostituzione delle norme cantonali).

Secondo la legge, risp. la circolare AFC n. 14 del 6.11.2007, si è in presenza di una liquidazione parziale indiretta quando sono presenti a livello cumulativo i sette elementi seguenti:

1. Si è in presenza di una vendita
2. Alienazione di una partecipazione qualificata (almeno il 20% del capitale azionario)
3. Cambio di sistema (dalla sostanza privata alla sostanza commerciale)
4. Entro 5 anni avvengono distribuzioni
5. Le distribuzioni riguardano prelievi dalla sostanza
6. La sostanza distribuita era, al momento della vendita, non necessaria all'azienda risp. distribuibile secondo il diritto commerciale
7. Collaborazione del venditore

In merito ai singoli elementi si profilano, nella fattispecie, le seguenti spiegazioni risp. applicazioni concrete:

Si è in presenza di una vendita:

Il criterio in questo caso è soddisfatto. Si è senza ombra di dubbio in presenza di una vendita.

Alienazione di una partecipazione qualificata:

Lüdi, Künzli e Botteron detengono insieme il 30% delle azioni. Botteron è residente in Francia, pertanto il suo 10% non è rilevante in riferimento alla liquidazione parziale indiretta. Il 20% delle azioni di Lüdi e Künzli soddisfano tuttavia il criterio del 20%, e il criterio per una liquidazione parziale indiretta è pertanto soddisfatto.

Cambio di sistema:

Lüdi e Künzli sono soggetti privati. Vendono le loro azioni alla INVEST Holding SA. Si ha pertanto un cambio di sistema dalla sostanza privata alla sostanza commerciale, e il criterio per una liquidazione parziale indiretta è pertanto soddisfatto.

Termine di 5 anni:

Nei 5 anni dall'acquisto delle azioni di Lüdi e Künzli, concretamente a partire dalla firma del contratto di compravendita delle azioni, non possono esservi in linea di principio distribuzioni della sostanza.

Sottrazione della sostanza:

Se entro 5 anni si registrano distribuzioni di dividendi all'acquirente tali da aumentare gli utili ordinari nei 5 anni, si può parlare di sottrazione della sostanza. Il fatto che la APPResearch SA conceda alla INVEST Holding SA un prestito per pagare il prezzo d'acquisto non si profila, di per sé, come sottrazione della sostanza, nella misura in cui la INVEST Holding SA è dotata di sufficiente capitale proprio e il conferimento del prestito è conforme al mercato.

Se però entro il termine dei 5 anni si compie la fusione presa in considerazione tra la INVEST Holding SA e la APPResearch SA, ciò è da qualificare come sottrazione della sostanza.

Qualifica della sostanza distribuita:

La APPResearch SA dispone sia di capitale proprio distribuibile secondo il diritto commerciale sia di un'elevata quantità di liquidità, che per gran parte è qualificata come non necessaria all'azienda.

Collaborazione del venditore:

Si ha collaborazione del venditore quando questi sa, o deve sapere, che vengono sottratti e non più ricondotti fondi all'impresa ceduta, ai fini del finanziamento del prezzo d'acquisto della partecipazione. Questa conoscenza si riferisce da un lato all'esistenza di sostanza non necessaria all'azienda, distribuibile secondo il diritto commerciale al momento della vendita, e dall'altro alla situazione finanziaria dell'acquirente.

Considerato il fatto che un azionista di minoranza è rappresentato nella direzione della APPResearch SA, e tenuto conto delle riserve e liquidità elevate riportate nel bilancio, nella fattispecie si può partire dal presupposto che si sia a conoscenza della sostanza non necessaria all'azienda. Più difficile da valutare è la questione riguardante la conoscenza del finanziamento del prezzo d'acquisto presso l'acquirente. Considerata la descrizione della fattispecie, sussiste almeno un rischio elevato che l'autorità fiscale consideri acquisita la conoscenza relativa a questo punto.

Calcolo del reddito della sostanza:

Il calcolo del reddito della sostanza in caso di liquidazione parziale indiretta avviene al massimo per l'ammontare della sostanza non necessaria all'azienda e della relativa possibilità di distribuzione secondo il diritto commerciale. Determinante è la più bassa delle due grandezze.

Il termine «sostanza non necessaria all'azienda» non è tuttavia un concetto di diritto fiscale autonomo e deve pertanto essere considerato secondo criteri economico-aziendali.

Conclusione:

Per gli azionisti di minoranza Lüdi e Künzli, la transazione in quanto liquidazione parziale indiretta comporta un reddito della sostanza, comprendente la sostanza percentuale non necessaria all'azienda, e pertanto un addebito maggiore dell'imposta sul reddito. Tenuto conto della partecipazione del 10%, sia a livello federale sia a livello cantonale si può rivendicare il privilegio di dividendo (art. 18b LIFD risp. art. 8 cpv. 2^{quinquies} LAID).

Per l'azionista di minoranza Botteron, dalla liquidazione parziale indiretta non risultano conseguenze fiscali in Svizzera. Sono fatte salve eventuali conseguenze fiscali in Francia.

- b) Per gli investitori Reich e Muster, non risultano pertanto conseguenze fiscali dirette a seguito dell'acquisto delle azioni, indipendentemente dal fatto che la transazione sia considerata al pari di una liquidazione parziale indiretta o meno.

Nel caso della INVEST Holding SA, l'acquisto delle azioni comporta un prezzo di costo più elevato della partecipazione. Per il resto non risultano conseguenze fiscali a livello di imposta sugli utili o imposta sul capitale. Se, a seguito del contratto di compravendita, la INVEST Holding SA è tenuta a farsi carico di eventuali conseguenze fiscali di una liquidazione parziale indiretta, tale importo aumenta anche il prezzo di costo della partecipazione. Si potrebbe in ogni caso considerare anche una contabilizzazione sotto la voce costi straordinari.

Nel caso della INVEST Holding SA, bisogna inoltre verificare se l'acquisto delle azioni genera la tassa di negoziazione. Dato che il conto annuale della INVEST Holding SA presenta più di CHF 10 mio. di valore contabile della partecipazione, il trasferimento delle azioni è soggetto alla tassa di negoziazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 lett. d. Conformemente all'art. 16 cpv. 1 lett. a, tale tassa ammonta all'1.5 per mille del prezzo d'acquisto.

L'acquisto delle azioni non comporta conseguenze fiscali dirette per la APPResearch SA, indipendentemente dal fatto che la transazione sia considerata come liquidazione parziale indiretta o meno.

Domanda I.7 Bonus d'uscita (7.5 punti)

Come menzionato nella premessa, in caso di alienazione successiva delle azioni a un terzo, Lüdi riceverebbe un bonus d'uscita di CHF 100'000.

- a) Gli investitori vi chiedono di valutare le conseguenze di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali in caso di pagamento del bonus da parte della APPResearch SA dopo la fusione.
b) Spiegate in che misura la vostra valutazione cambia nel caso in cui i CHF 100'000 non vengano corrisposti a Lüdi in contanti, ma come versamento del datore di lavoro nella cassa pensione.

Soluzione proposta

- a) Il bonus d'uscita concordato non genera, al momento dell'accordo risp. dell'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza, conseguenze né a livello fiscale né a livello delle assicurazioni sociali, dato che in quel momento Lüdi non aveva diritto a una prestazione né ha ricevuto una prestazione.

Il diritto al bonus di Lüdi subentra, se successivamente si verifica una vendita delle azioni a un terzo a un prezzo superiore a kCHF 20'000. Considerato il fatto che in caso di vendita Lüdi riceve, come gli altri due azionisti di minoranza, un'indennità supplementare di kCHF 250, si può partire dal presupposto che il pagamento del bonus avvenga esclusivamente a seguito della sua posizione come membro della direzione della APPResearch SA e, di conseguenza, in rela-

zione alla sua attività di lavoratore. Il bonus di kCHF 100 non costituisce pertanto parte integrante dell'utile in capitale (esente da imposta), ma reddito da lavoro. Viene in tal caso riscossa l'imposta sul reddito sul salario netto.

Il pagamento del bonus di kCHF 100, al momento del versamento, è quindi correttamente da considerare come parte integrante del salario di Lüdi risp. come salario determinante per l'AVS (direttive sul salario determinante nell'AVS, AI e IPG (WML) nm. 2001 o Promemoria AVS 2.01 «Contributi» cifra 10).

Sui kCHF 100 sono quindi da addebitare il contributo AVS del 5,3% (risp. sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore) nonché l'AD del 0,5% (risp. sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro), nella misura in cui si parte dal presupposto che il salario complessivo nell'anno del bonus d'uscita sia superiore a CHF 148'200.

Tenuto conto dell'obbligo contributivo AVS, il bonus è soggetto anche alla LAINF e al premio INP.

Se si debba calcolare sui kCHF 100 anche un contributo per la cassa pensione, dipende dalla rispettiva definizione del salario assicurato determinante nel regolamento di previdenza. Spesso i pagamenti straordinari non costituiscono parte integrante del salario assicurato.

- b) Se la prestazione di bonus del datore di lavoro non avviene sotto forma di pagamento in contanti, ma di versamento nella cassa pensione, secondo le direttive sul salario determinante (WML nm. 2118) si tratta di reddito soggetto all'AVS. In tal senso, rispetto agli oneri per le assicurazioni sociali non cambia nulla rispetto alla risposta A.

A livello di imposta, il lavoratore deve dichiarare come salario il versamento del datore di lavoro nella cassa pensione. In ogni caso – nella misura in cui sono soddisfatti i presupposti relativi ai riscatti nella cassa pensione – il versamento può a sua volta essere dedotto, cosicché per il lavoratore non sussiste in un primo momento alcun onere fiscale risp. l'onere fiscale subentra con la successiva riscossione della rendita/prestazione in capitale.

PARTE II: **Snellimento della struttura (75.0 punti)**

Partendo dal presupposto che le azioni degli azionisti di minoranza possano essere rilevate, gli investitori Reich e Muster esaminano le possibilità di una fusione delle due società INVEST Holding SA e APPResearch SA. Gli investitori in particolare prevedono le varianti seguenti:

- A) Acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza e successiva fusione società madre-società affiliata (incorporazione della società affiliata).
- B) Acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza e successiva fusione società affiliata-società madre (assorbimento della società madre, fusione «reverse merger»).
- C) Nel caso in cui Künzli continui a non essere disposto a vendere le proprie azioni, si riacquisterebbero solo le azioni di Lüdi e Botteron e si procederebbe quindi a una fusione società madre-società affiliata.

Una partecipazione degli azionisti di minoranza alla INVEST Holding SA è da escludere secondo i due investitori.

Domanda II.1 Attuazione giuridica (25 punti)

Mostrate agli investitori se e come le tre varianti A, B, C possono essere attuate dal punto di vista del diritto commerciale. Illustrate quali passi giuridici sono necessari per ogni variante.

Soluzione proposta

Lo svolgimento giuridico delle fusioni per le varianti A, B e C si orienta alla legge sulla fusione (2° capitolo LFus).

Variante A:

L'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza avviene tramite contratto di compravendita. Questo deve essere concluso prima dell'attuazione della fusione.

Con l'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza, la INVEST Holding SA entra in possesso del 100% delle azioni della APPResearch SA. In tal senso, poggiando sull'art. 23 cpv. 1 lett. a, può eseguire una fusione agevolata. Con le agevolazioni ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LFus, la INVEST Holding SA deve redigere solo un contratto di fusione. Il contratto non deve essere sottoposto a verifica. Non si deve nemmeno redigere un rapporto di fusione, e per il contratto di fusione non occorre una delibera dell'assemblea generale, e pertanto nemmeno un atto pubblico. Non occorre infine nemmeno garantire il diritto di consultazione.

Se la data del bilancio alla stipula del contratto di fusione risale a più di sei mesi prima, o dalla chiusura dell'ultimo bilancio sono intervenuti importanti cambiamenti nella situazione patrimoniale delle società coinvolte nella fusione, queste devono compilare un bilancio intermedio. L'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza intervenuto è da considerare come modifica sostanziale rispetto alla data del bilancio del 31.12.2021, per cui la INVEST Holding SA è tenuta a compilare un bilancio intermedio. La APPResearch SA non deve invece stilare un bilancio intermedio.

La procedura che risulta per la fusione è pertanto la seguente:

- redigere il contratto di fusione e farlo firmare dal consiglio d'amministrazione delle due società
- compilare il bilancio intermedio per la INVEST Holding SA
- consultazione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'art. 28 LFus
- iscrizione della fusione nel registro di commercio (art. 21 LFus)

- triplice pubblicazione della diffida ai creditori (art. 25 cpv. 2 LFus) oppure conferma di un esperto revisore abilitato che non sono noti né attesi crediti, per soddisfare i quali non basta il patrimonio libero delle società interessate.

Variante B:

L'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza avviene tramite contratto di compravendita. Questo deve essere concluso prima dell'attuazione della fusione.

Con l'acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza, la INVEST Holding SA entra in possesso del 100% delle azioni della APPResearch SA. Ai sensi della LFus, una fusione tra società affiliata e società madre è possibile, ma non soddisfa i criteri per il ricorso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 23 LFus.

Dato che nel caso della INVEST Holding SA e della APPResearch SA si tratta tuttavia di imprese piccole o medie ai sensi della LFus (art. 2 lett. e LFus), è possibile rinunciare a compilare il rapporto di fusione (art. 14 cpv. 2 LFus) e la verifica della fusione (art. 15 cpv. 2 LFus).

La procedura che risulta per la fusione è pertanto la seguente:

- redigere il contratto di fusione
- compilare il bilancio intermedio per la INVEST Holding SA
- consultazione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'art. 28 LFus
- delibera assemblea generale, atto pubblico
- iscrizione della fusione nel registro di commercio (art. 21 LFus)
- triplice pubblicazione della diffida ai creditori (art. 25 cpv. 2 LFus) oppure conferma di un esperto revisore abilitato che non sono noti né attesi crediti, per soddisfare i quali non basta il patrimonio libero delle società interessate.

Variante C:

Le azioni di Lüdi e Botteron possono essere riprese tramite il contratto di compravendita. Questo deve essere concluso a sua volta prima dell'attuazione della fusione.

Con l'acquisto delle azioni di Lüdi e Botteron, la INVEST Holding SA entra in possesso del 90% delle azioni della APPResearch SA. Per la fusione può pertanto ricorrere alle agevolazioni dell'art. 24 cpv. 2 LFus se, oltre ad azioni, agli azionisti di minoranza viene offerta un'indennità ai sensi dell'art. 8 LFus corrispondente al valore reale delle quote. L'obiettivo che gli azionisti di minoranza non partecipino alla INVEST Holding SA può essere raggiunto però solo con un'indennità forzata (squeeze out). In tal caso, tuttavia, non si può godere delle agevolazioni ai sensi dell'art. 23 risp. 24 LFus. L'indennità forzata richiede una base nel contratto di fusione, occorre redigere un rapporto di fusione ed entrambi i documenti devono essere sottoposti alla verifica di un esperto revisore abilitato. Le piccole e medie imprese possono rinunciare al rapporto di fusione (art. 14 cpv. 2 LFus), alla verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione (art. 15 cpv. 2 LFus) e alla concessione del diritto di consultazione (art. 16 cpv. 2 LFus) previo consenso di tutti i soci. Nella costellazione attuale, tuttavia, non è da prevedere.

Per la determinazione dell'identità occorre eseguire di regola una valutazione dell'azienda.

La procedura che risulta per la fusione è pertanto la seguente:

- far eseguire la valutazione dell'azienda e determinare l'ammontare dell'indennità
- redigere il contratto di fusione e il rapporto di fusione
- compilare il bilancio intermedio per la INVEST Holding SA
- rapporto di revisione da parte di esperti revisori abilitati
- consultazione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'art. 28 LFus
- delibera assemblea generale, atto pubblico
- diritto di consultazione per gli azionisti di minoranza (30 giorni prima dell'iscrizione nel registro di commercio)
- iscrizione della fusione nel registro di commercio (art. 21 LFus)

- triplice pubblicazione della diffida ai creditori (art. 25 cpv. 2 LFus) oppure conferma di un esperto revisore abilitato che non sono noti né attesi crediti, per soddisfare i quali non basta il patrimonio libero delle società interessate.

Domanda II.2 Attuazione fiscale (28 punti)

Valutate le conseguenze fiscali per la APPResearch SA e per la INVEST Holding SA nonché per gli investitori

- a) per la variante A
- b) per la variante B.

Illustrate nel dettaglio la vostra valutazione con le relative basi.

Soluzione proposta

Variante A:

APPResearch SA

Per la APPResearch SA non risultano, secondo l'art. 61 cpv. 1 LIFD, oneri delle riserve latenti presenti, dato che l'assoggettamento all'imposta rimane in Svizzera e il precedente valore determinante a livello fiscale viene rilevato. Eventuali riporti di perdita fiscali rimangono anch'essi invariati con la fusione. L'assoggettamento all'imposta della APPResearch SA termina alla data dell'iscrizione della fusione nel registro di commercio, con la fusione retroattiva il risultato confluisce a partire dalla data retroattiva nella INVEST Holding SA. Gli obblighi fiscali esistenti e risultanti fino alla fusione passano alla INVEST Holding SA con la fusione.

In linea di massima non risultano nemmeno, ai sensi dell'art. 5 cpv.1 lett. a LIP, conseguenze in termini di imposta preventiva. La perdita di fusione comporta tuttavia che vi sia una erosione delle riserve nel totale del valore contabile della partecipazione, una volta dedotto il capitale azionario (e il CEB della società affiliata). Questo può essere dichiarato nella procedura di notifica dell'imposta preventiva.

Per quanto riguarda la tassa di emissione e la tassa di negoziazione, non risultano conseguenze fiscali (art. 6 cpv. 1 lett. a^{bis} LTB risp. art. 14 cpv. 1 lett. i).

Per quanto riguarda l'IVA, è possibile ricorrere in linea di massima alla procedura di notifica IVA ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 lett. a LIVA.

INVEST Holding SA

Nel caso della INVEST Holding SA, la fusione non comporta conseguenze fiscali, tranne nel caso in cui rilevi gli obblighi fiscali e i riporti di perdita fiscali della APPResearch SA. Se dalla fusione risulta una perdita di fusione impropria, non può essere dedotta a livello fiscale. Se la perdita di fusione viene qualificata come reale (ovvero la partecipazione era sopravvalutata già prima della fusione dal punto di vista del diritto commerciale), sarebbe deducibile fiscalmente.

Un eventuale utile da fusione è in linea di massima imponibile fiscalmente. Se l'utile da fusione è superiore al prezzo di costo, è soggetto alla riduzione dell'imposta sul netto da partecipazioni.

Nel caso in esame è possibile ritenere che si tratti di una perdita di fusione impropria e che non possa pertanto essere dedotta fiscalmente.

I CEB esistenti presso la INVEST Holding SA rimangono invariati anche dopo la fusione.

Investitori

Dalla fusione della INVEST Holding SA con la APPResearch SA non risultano conseguenze fiscali per gli investitori, dato che in particolare per la INVEST Holding SA non si ha un aumento di capitale e dalla fusione risulta una perdita di fusione.

Variante B:

APPRResearch SA

Per la APPResearch SA non risultano conseguenze fiscali dalla fusione «reverse merger», salvo nel caso in cui rilevi gli obblighi fiscali della INVEST Holding SA. Eventuali riporti di perdita fiscali della INVEST Holding SA vengono anch'essi rilevati, nella misura in cui non siano sorti a seguito di ammortamenti sulla partecipazione.

La presente fusione società affiliata-società madre comporta un disaggio di fusione (valore contabile della partecipazione dedotto il capitale proprio della INVEST Holding SA). Non vengono distrutte riserve della società madre, ma si ha un aumento del valore nominale di kCHF 300. Dato tuttavia che vengono ridotti contestualmente i CEB della INVEST Holding SA, non vi sono conseguenze in materia di imposta preventiva né di imposta sul reddito.

Per quanto riguarda la tassa di emissione e la tassa di negoziazione, non risultano conseguenze fiscali (art. 6 cpv. 1 lett. a^{bis} LTB risp. art. 14 cpv. 1 lett. i). Gli articoli sono applicabili anche alla «reverse merger».

Per quanto riguarda l'IVA, è possibile ricorrere in linea di massima alla procedura di notifica IVA ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 lett. a LIVA.

INVEST Holding SA

Nel caso della INVEST Holding SA non vi sono conseguenze fiscali derivanti dalla fusione. Eventuali riporti di perdita fiscali rimangono anch'essi invariati con la fusione, nella misura in cui non sono sorti da ammortamenti sulla partecipazione. L'assoggettamento della INVEST Holding SA termina in modo retroattivo alla data della fusione. Gli obblighi fiscali esistenti e risultanti fino alla fusione passano alla APPResearch SA con la fusione. I CEB presenti presso la INVEST Holding SA prima della fusione vengono ridotti, con la fusione, dell'aumento del valore nominale dell'aumento gratuito del capitale (kCHF 2'500 - kCHF 300 = kCHF 2'200).

Investitori

Dalla «reverse merger» non risultano per gli investitori conseguenze a livello di imposta sul reddito, dato che con la fusione società affiliata-società madre risulta un aumento gratuito del valore nominale, ma in cambio il CEB viene ridotto per un ammontare pari all'importo stesso (circolare AFC 29b Principio dell'apporto di capitale, cifra 6.2 ss.).

Domanda II.3 Bilancio dopo la fusione (18 punti)

Compilate il bilancio a fusione avvenuta per il 01.01.2022 per le varianti A e B. Partite dal presupposto che entro il 01.01.2022 sia stato possibile riacquistare il 30% delle quote di minoranza per un totale di kCHF 3'750 e che il finanziamento sia avvenuto tramite prestito degli azionisti della INVEST Holding SA.

Impiegate a tal fine l'allegato B.4.a (variante A) e B.4.b (variante B) e illustrate le vostre considerazioni in merito.

Soluzione proposta

Cfr. Excel con soluzioni variante A e variante B.

Variante A:

Con entrambe le varianti, dalla fusione risulta una perdita di fusione. Tale perdita può essere registrata, secondo il diritto commerciale, con effetto o senza effetto sul risultato a carico del capitale proprio liberamente disponibile.

Una perdita di fusione può essere sostanzialmente anche attivata e ammortizzata, immediatamente oppure nel tempo. L'attivazione del goodwill è tuttavia consentita solo se il valore interno della partecipazione (valore dell'azienda) copre almeno il valore contabile della partecipazione, ovvero se il goodwill detiene un valore. L'ammortamento avviene attraverso la durata di utilizzo. In pratica, avviene spesso un ammortamento entro 5 anni.

Dal punto di vista del diritto commerciale, non costituisce un problema nemmeno la compensazione del goodwill attivato con le riserve libere disponibili. Un eventuale goodwill residuo rimane attivato.

Variante B:

Nel caso della fusione società affiliata-società madre, eliminando il valore contabile della partecipazione si ha un aggio di fusione (il capitale proprio della società affiliata è maggiore rispetto al valore contabile della partecipazione presso la società madre) oppure un disaggio di fusione (il capitale proprio della società affiliata è inferiore rispetto al valore contabile della partecipazione presso la società madre).

Un disaggio di fusione può essere contabilizzato, come la perdita di fusione, con o senza effetto sul risultato. Anche l'attivazione del disaggio di fusione è, in linea di massima, possibile. Di fatto, la società affiliata attiva così il proprio goodwill.

Dal punto di vista del diritto commerciale, non costituisce un problema nemmeno la compensazione del goodwill attivato con le riserve libere disponibili. Un eventuale goodwill residuo rimane negli attivi.

Domanda II.4 Variante preferita (4 punti)

Gli investitori desiderano da voi una stima, se da un punto di vista economico-aziendale sia da prediligere la variante A o la variante B. Fornite una raccomandazione motivata.

Soluzione proposta

Da un punto di vista economico-aziendale, va prediletta la variante B della fusione società affiliata-società madre.

La variante B è di fatto un po' più complicata per quanto riguarda lo svolgimento della fusione. Presenta tuttavia il vantaggio che la società operativamente attiva rileva la holding non operativa. In questo modo, la società operativa può continuare a essere attiva nel normale ambito e con il nome attuale. Nella variante A dovrebbe essere apportata una modifica del nome parallelamente alla fusione. In particolare, non si verificano modifiche per quanto riguarda l'IVA e si possono continuare a usare anche le coordinate bancarie.

Nella variante B si riducono i CEB, in cambio però si ha un aumento gratuito del capitale.

In linea di massima andrebbe pertanto prediletta la variante B.

PARTE III: Due Diligence Phase (78.0 punti)

Prima ancora che le ristrutturazioni ai sensi della Parte II siano state attuate risp. concluse, il gruppo aziendale internazionale Barker Group con sede nei Paesi Bassi ha espresso interesse al rilevamento della APPResearch SA. A tale fine occorre eseguire una Due Diligence. Barker Group possiede già una società affiliata in Svizzera, la Barker Svizzera SA.

Domanda III.1 Chiusura intermedia (10 punti)

Per la APPResearch SA c'è già una chiusura intermedia provvisoria al 31.05.2022 così come un elenco delle riserve latenti (vedi allegato B.5). Allestite all'indirizzo di Barker Group una chiusura intermedia al valore commerciale. Utilizzate a tal fine l'allegato B.5.

Soluzione proposta

Cfr. foglio con le soluzioni relative all'allegato B.5.

Domanda III.2 Indici (7 punti)

Per l'imminente Due Diligence finanziaria, Barker Group ha pregato di trasmettere gli indici seguenti basandosi sulla chiusura aziendale intermedia al 31.05.2022:

- a) EBIT e EBITDA
- b) Rotazione dei crediti
- c) Rendimento del capitale proprio
- d) Attivo circolante netto

Soluzione proposta

Cfr. foglio con le soluzioni relative all'allegato B.5.

Tutti i valori su base economico-aziendale.

- EBIT = Earnings before interest and taxes = risultato d'esercizio = kCHF 620
- EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization = EBIT + ammort. = kCHF 770
- Rotazione dei crediti = ricavi da forniture e servizi, convertiti in 12 mesi (kCHF 8'100 * $\frac{12}{5}$) = kCHF 19'440 / media posizione dei debitori (kCHF 1'993 + kCHF 60 + kCHF 2'330 + kCHF 100)/2 = kCHF 2'241; kCHF 19'440 / kCHF 2'241 = 8.7 x
- Rendimento capitale proprio = risultato annuale/medio capitale proprio economico-aziendale, convertire 5 mesi in 12 mesi per ottenere un rendimento annuale comparabile.
kCHF 700 / ((kCHF 13'220 + kCHF 10'450 + kCHF 2'070)/2) = 5.4% * $\frac{12}{5}$ = 13.1%
- Attivo circolante netto = attivo circolante (kCHF 12'173) dedotto il capitale di terzi a breve termine (kCHF 2'823) = kCHF 9'350

Domanda III.3 Valutazione dell'azienda (14 punti)

Barker Group ha annunciato che procederà a una valutazione dell'azienda in base al metodo dei multipli EBIT (cash-free/debt-free risp. senza contanti e debiti). Barker Group applica a tal fine un multiplo EBIT di 13. Le liquidità in eccesso vengono stimate a circa kCHF 5'000.

- a) Illustrate in dettaglio agli investitori questo metodo di valutazione.
- b) Mostrate sulla base della chiusura intermedia di maggio 2022, quale prezzo possono attendersi gli investitori per le loro azioni in base a questo metodo (effettuate e indicate ove necessario ipotesi adeguate).

Soluzione proposta

- a) Metodo di valutazione

Nella prassi M&A, oltre al metodo DCF, si impiega spesso la procedura del moltiplicatore. Moltiplicando un multiplo comparabile (di solito il multiplo EBIT o il multiplo EBITDA) con la relativa grandezza di riferimento (EBIT, EBITDA) si determina il valore dell'azienda (Entity Value). Sommando a questo valore entity le liquidità in eccesso e sottraendo i debiti finanziari e gli accantonamenti, si ottiene il valore equity risp. il valore del capitale proprio dell'impresa. Per evitare spostamenti all'interno delle voci di bilancio, le parti concordano di norma ulteriori modifiche del prezzo d'acquisto (per es. la quantità di capitale circolante prevista). Nel caso in rassegna occorre disciplinare di sicuro anche la gestione degli immobilizzi finanziari (prestito INVEST Holding SA nonché RCDL).

- b) Considerazioni sul rilevamento del valore

EBIT conf. alla chiusura intermedia	620 x 12/5 x multiplo 13 = 620 x 12/5 x 13 =	kCHF	19'344
Ipotesi di liquidità in eccesso (conf. al compito)		kCHF	5'000
Immobilizzi finanziari non aziendali		kCHF	3'450
Debiti finanziari		kCHF	- 600
Accantonamenti		kCHF	- 800

Equity Value

kCHF 26'394

Pertanto, per il 100% delle azioni gli investitori possono attendersi un prezzo di circa kCHF 26'000. Si osservi che gli investitori devono naturalmente ricondurre il prestito attivo di kCHF 3'000 iscritto a bilancio. In pratica, spesso lo si compensa con il prezzo d'acquisto.

Domanda III.4 Distribuzione di utili (15 punti)

Dato che Barker Group non è interessato a rilevare la sostanza non aziendale, gli investitori desiderano prelevare fondi dalla APPResearch SA prima della vendita a Barker Group. Desiderano pertanto sapere concretamente da voi:

- a) quali dividendi l'impresa possa distribuire al massimo sulla base della chiusura intermedia al 31 maggio 2022;
- b) come si debba procedere, a livello di diritto commerciale, per distribuire un dividendo sulla sostanza;
- c) come si debba trattare la distribuzione dei dividendi nell'imposta preventiva;
- d) come si debba contabilizzare il dividendo sulla sostanza presso la INVEST Holding SA prima della vendita della partecipazione alla APPResearch SA e quali conseguenze fiscali ciò comporti per la INVEST Holding SA.

- e) All'inizio del 2021, a causa della pandemia, la APPResearch SA ha ricevuto indennità per lavoro ridotto per un totale di kCHF 75. Spiegate agli investitori se ciò comporta restrizioni circa la riscossione di dividendi.

Soluzione proposta

- a) Dalla APPResearch SA possono essere distribuiti come dividendo sulla sostanza al massimo le riserve di utile facoltative (incl. l'utile di bilancio al 01.01.2022), nella misura in cui ciò sia sostenibile in base alle liquidità e alla gestione corrente. L'utile del periodo dal 01.01.2022 al 31.05.2022 non può essere distribuito, dato che si tratterebbe di un acconto sul dividendo (ancora) proibito. Un'assegnazione alle riserve non è necessaria, dato che la riserva legale ammonta già al 50% del capitale azionario. La distribuzione massima di dividendi ammonta pertanto a kCHF 9'250.
- b) La distribuzione di un dividendo sulla sostanza esige una delibera dell'assemblea generale. Occorre pertanto organizzare un'assemblea generale straordinaria (partendo dal presupposto che l'assemblea generale ordinaria si sia già svolta). A tale fine occorre inoltre ricevere la conferma della verifica dell'organo di revisione.
- c) Dato che le azioni degli azionisti di minoranza non sono ancora state riacquistate, la distribuzione dei dividendi sulla sostanza avviene ancora agli azionisti di minoranza e alla INVEST Holding SA. L'imposta preventiva per gli azionisti di minoranza può pertanto essere calcolata e pagata tramite il modulo 103; l'imposta preventiva sul dividendo alla INVEST Holding SA può essere gestita tramite la procedura di notifica (modulo 103 e modulo 106).

La valuta valida è quella eventualmente menzionata nel verbale dell'assemblea generale. Se non ne è menzionata alcuna, la valuta è da considerarsi a 30 giorni dalla delibera dell'assemblea generale.

- d) In linea di massima, il dividendo può essere contabilizzato come ricavo del dividendo a partire dalla data dell'assemblea generale della APPResearch SA. In presenza di un dividendo sulla sostanza in quest'ordine di grandezza, si pone tuttavia la questione dell'adeguatezza del valore contabile della partecipazione nella INVEST Holding SA, tanto più che il valore contabile della partecipazione comprendeva finora un elevato elemento di goodwill. Si può pertanto partire dal presupposto che con il dividendo sulla sostanza debba essere effettuata anche una sostanziale rettifica di valore sulla partecipazione alla APPResearch SA.

Il dividendo sulla sostanza comporta, per la INVEST Holding SA, un reddito imponibile sul quale si può tuttavia far valere la riduzione dell'imposta sul netto da partecipazioni. Un'eventuale rettifica di valore sulla partecipazione comporta una riduzione del prezzo di costo e una conseguente diminuzione della riduzione dell'imposta sul netto da partecipazioni.

- e) Indipendentemente dalla pandemia di Covid-19, la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione risp. il codice delle obbligazioni non prevedono restrizioni rispetto alle distribuzioni di dividendi, se nell'esercizio in rassegna si è beneficiato di indennità per lavoro ridotto o di indennità per intemperie. Nell'ambito delle deliberazioni relative al Covid-19 in Parlamento, sono state richieste risp. discusse restrizioni per la riscossione dell'indennità per lavoro ridotto in relazione alla pandemia, ma tali restrizioni non sono successivamente state riprese nella legislazione. Pertanto, nonostante la riscossione dell'indennità per lavoro ridotto in relazione al Covid-19, non vi sono restrizioni per quanto riguarda le distribuzioni di dividendi.

Domanda III.5 Composizione del consiglio d'amministrazione (12.5 punti)

Dopo il rilevamento dell'APPResearch SA, Barker Group desidera nominare il proprio CEO Bernd Wolter quale presidente del consiglio d'amministrazione della APPResearch SA. Bernd Wolter abita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove svolge anche principalmente la propria attività di CEO.

I responsabili di Barker Group desiderano sapere da voi:

- a) se ciò è possibile in termini di diritto commerciale;
- b) qual è l'imposizione dell'onorario di membro del consiglio d'amministrazione per questo mandato;
- c) come viene trattato questo mandato in seno al consiglio d'amministrazione in termini di diritto delle assicurazioni sociali.

Soluzione proposta

- a) Nel diritto azionario, per un consigliere di amministrazione straniero si applicano gli stessi criteri che si applicano a un consigliere di amministrazione svizzero. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda il numero di consiglieri di amministrazione stranieri ammessi.
Ai sensi dell'art. 718 cpv. 3 CO, bisogna tuttavia garantire che almeno un membro del consiglio d'amministrazione abbia facoltà di rappresentare la SA. Conformemente all'art. 718 cpv. 4 CO, la società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere soddisfatto da un membro del consiglio d'amministrazione o da un direttore.

b) *Art. 93 cpv. 1 LIFD Membri del consiglio d'amministrazione*

I membri residenti all'estero del consiglio d'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettati alle imposte per i tantièmes, i gettoni di presenza, le indennità fisse, le partecipazioni del personale o analoghe remunerazioni versati loro.

Art. 16 Convenzione modello OCSE (di contenuto pari alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio)

I compensi e le altre retribuzioni analoghe che una persona residente in uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di sorveglianza o di amministrazione di una società con sede nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Sia secondo il diritto nazionale (svizzero) sia secondo la CDI CH/NL, l'assoggettamento alle imposte dell'onorario come consigliere di amministrazione viene assegnato in questo caso alla Svizzera. L'onorario di membro del consiglio d'amministrazione è pertanto soggetto all'imposta alla fonte. Questa ammonta, ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LIFD, al 5% dei redditi lordi. A ciò si aggiunge l'imposta alla fonte cantonale, che di norma si aggira tra il 15% e il 18%.

- c) L'attività di consigliere di amministrazione in una società svizzera è considerata come un'attività dipendente in Svizzera. L'attività di CEO di Barker Group è qualificata come attività dipendente ai sensi del diritto europeo. Secondo la convenzione CH-UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di assicurazione sociale, si osserveranno i seguenti principi:
 - a. Si applica il principio di esclusività: un lavoratore è assoggettato solo a un sistema di assicurazione sociale.
 - b. È irrilevante se l'attività sia remunerata o meno.
 - c. La sequenza avviene secondo il seguente regolamento a cascata:
 - i. si applica l'ordinamento relativo alle assicurazioni sociali dello Stato in cui viene esercitata l'attività lucrativa dipendente (la qualifica avviene secondo il diritto dello Stato in cui viene esercitata l'attività);
 - ii. principio del luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa: assicurazione nello Stato in cui viene esercitata l'attività (la residenza non è determinante);

iii. per i lavoratori che esercitano un'attività lucrativa in diversi Stati e/o lavorano sia come dipendenti sia come indipendenti, si applicano determinate norme di coordinamento.

Attività dipendente

L'attività dipendente viene esercitata in diversi Stati per un unico datore di lavoro: si applica il sistema di assicurazione sociale dello Stato di residenza se vi viene svolto almeno il 25% dell'attività (parte essenziale), altrimenti si applica il sistema di assicurazione sociale dello Stato datore di lavoro.

Supponiamo un'attività dipendente nei Paesi Bassi di almeno il 25%. In tal caso si applicheranno le norme di assicurazione sociale dei Paesi Bassi, ovvero il reddito da attività lucrativa nei Paesi Bassi e l'onorario di consigliere di amministrazione non sono da conteggiare in Svizzera (prova tramite modulo A1 – per il datore di lavoro).

Domanda III.6 Impiego della riserva di contributi del datore di lavoro (6 punti)

Il responsabile delle finanze di Barker Group desidera sapere da voi, cosa siano le riserve di contributi del datore di lavoro della APPResearch SA e se le riserve di contributi del datore di lavoro presenti presso la APPResearch SA possano essere impiegate anche per la Barker Svizzera SA.

Soluzione proposta

Le riserve di contributi del datore di lavoro sono contributi del datore di lavoro anticipati, che l'impresa ha già versato nell'istituzione di previdenza e che può utilizzare per futuri pagamenti dei contributi del datore di lavoro. La costituzione di riserve di contributi del datore di lavoro rappresenta fiscalmente un onere deducibile dell'azienda (art. 81 cpv. 1 LPP). La Confederazione e la maggior parte dei Cantoni riconoscono assegnazioni alla RCDL fino a cinque volte il contributo annuale del datore di lavoro.

Nella presentazione dei conti secondo il diritto azionario, le riserve che il datore di lavoro ha versato non vengono di norma iscritte a bilancio, anche se un'iscrizione a bilancio (iscrizione della RCDL tra gli attivi e i passivi) è possibile. Nel caso delle RCDL si tratta di riserve latenti.

Le RCDL non possono essere rivendicate dall'impresa, ma possono essere utilizzate per compensare i futuri contributi annuali LPP del datore di lavoro. Ogni anno si può pertanto utilizzare al massimo l'importo annuale di riserve di contributi del datore di lavoro. Un ritorno delle RCDL all'impresa non è consentito. Una RCDL versata dalla società A può essere impiegata solo per contributi del datore di lavoro della società A, anche se entrambe le società sono affiliate alla stessa cassa pensione. Pertanto, non è possibile impiegare le RCDL versate dalla APPResearch SA per la Barker Svizzera SA.

A decidere in merito all'impiego della RCDL è il consiglio d'amministrazione della società, non il consiglio di fondazione della cassa pensione.

Domanda III.7 Scambio di personale con le società del gruppo (6 punti)

Il responsabile delle finanze di Barker Group desidera sapere da voi, se il personale della APPResearch SA può essere impiegato anche presso la Barker Svizzera SA e viceversa.

Soluzione proposta

Nella misura in cui si tratti di impieghi regolari di collaboratrici e collaboratori di un'impresa presso un'altra impresa, si è in presenza di personale a prestito ai sensi della legge sul collocamento (LC). Conformemente alla revisione della pratica della SECO, ciò vale anche per il personale a prestito all'interno di un gruppo. Dal personale a prestito si distingue il cosiddetto invio. Mentre nel caso di invio il diritto di impartire ordini nei confronti del lavoratore continua a essere di spettanza dell'impresa che lo ha inviato, tale diritto passa, in caso di personale a prestito, all'altra impresa, ovvero il lavoratore è soggetto agli ordini dell'altro datore di lavoro. Le imprese che prestano personale ad altre imprese devono chiedere quindi un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro conformemente all'art. 12 LC.

Secondo la pratica della SECO, anche il personale a prestito all'interno del gruppo è soggetto all'obbligo di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 LC. Eccezioni rispetto all'obbligo di richiesta dell'autorizzazione risultano solo se il prestito di personale avviene solo occasionalmente o per il trasferimento del know-how all'interno del gruppo.

Con la rispettiva autorizzazione dell'ufficio del lavoro è pertanto possibile prestare personale alla Barker Svizzera SA e viceversa. Dal punto di vista del diritto del lavoro, i lavoratori prestati continuano a far parte della società alla quale appartengono.

Dal punto di vista fiscale, nel caso del personale a prestito si osserverà che siano applicate compensazioni conformi al confronto con terzi, altrimenti ci si espone al rischio di compensazioni fiscali.

Domanda III.8 Requisiti per la presentazione dei conti (7.5 punti)

La APPResearch SA non raggiunge attualmente i criteri di grandezza per una revisione ordinaria. Dato che il conto annuale della APPResearch SA è incluso tuttavia nel conto di gruppo di Barker Group, si dovrà comunque eseguire una revisione ordinaria anche per la APPResearch SA.

- a) Illustrate al responsabile delle finanze di Barker Group i prerequisiti per l'esecuzione di un opting up.
- b) Mostrate al responsabile delle finanze, se l'esecuzione di una revisione ordinaria volontaria influenza la presentazione dei conti secondo il diritto commerciale della APPResearch SA.
- c) Barker Group ha in programma di unire le due società APPResearch SA e Barker Svizzera SA fra 3-4 anni. A quel punto saranno raggiunti i criteri di grandezza per una revisione ordinaria. Illustrate nuovamente al responsabile delle finanze, come ciò influenza la presentazione dei conti secondo il diritto commerciale della società accorpata.

Soluzione proposta

- a) Se la legge non richiede una revisione ordinaria del conto annuale, possono essere gli statuti a prevederlo o l'assemblea generale a deliberare che il conto annuale sia sottoposto a revisione ordinaria (art. 727 cpv. 3 CO). Nella pratica, anche l'esecuzione pluriennale di una revisione ordinaria volontaria si basa spesso su una delibera dell'assemblea generale. In questo caso, si consiglia di rinnovare annualmente la delibera in occasione della scelta dell'organo di revisione.
- b) L'esecuzione di una revisione ordinaria volontaria (opting up) non ha alcun influsso sull'impostazione del conto annuale. I requisiti ulteriori per quanto riguarda l'allegato e il rapporto di gestione ai sensi dell'art. 961 CO si applicano solo per le imprese che sono tenute per legge a

effettuare una revisione ordinaria. In caso di opting up, attualmente non sussiste alcun obbligo di legge.

- c) Se si superano i criteri di grandezza per l'esecuzione di una revisione ordinaria, per legge va eseguita una revisione ordinaria. Le imprese che sono tenute a effettuare la revisione ordinaria devono, ai sensi dell'art. 961 CO, fornire ulteriori indicazioni nell'allegato, compilare un rendiconto dei flussi finanziari e redigere un rapporto della situazione.

Conformemente all'art. 961d cpv. 1 CO, è possibile rinunciare a questi ulteriori requisiti se la società che controlla l'impresa allestisce, dal canto suo, un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta. Tra le norme contabili riconosciute possono essere prese in considerazione, secondo l'Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR), Swiss GAAP RPC (ev. Core FER), IFRS, IFRS for SME e US-GAAP. Nel caso di un gruppo internazionale con sede nei Paesi Bassi, si può partire dal presupposto che allestisca un conto di gruppo ai sensi di IFRS. In tal caso è possibile rinunciare ai requisiti aggiuntivi ai sensi dell'art. 961.

Conto annuale INVEST Holding SA

BILANCIO	31.12.2021	kCHF
Liquidità	95	
Ratei e risconti attivi	15	
ATTIVO CIRCOLANTE	110	
Partecipazioni 1)	14'000	
ATTIVO FISSO	14'000	
Totale attivi	14'110	
Debiti a breve termine soggetti a interessi	300	
Ratei e risconti passivi	150	
Capitale di terzi a breve termine	450	
Debiti onerosi a lungo termine terzi	500	
Debiti onerosi a lungo termine società di gruppo	3'000	
Debiti onerosi a lungo termine azionisti	1'000	
Capitale di terzi a lungo termine	4'500	
CAPITALE DI TERZI	4'950	
Capitale azionario	500	
Riserve legali da utili	100	
Riserve legali da apporti di capitale (CEB)	2'500	
Utile di bilancio	6'060	
CAPITALE PROPRIO	9'160	
Totale passivi	14'110	

1) 70% della APPResearch SA

Allegato B.1	Bilancio dopo l'acquisto di azioni delle minoranze kCHF
	95
	15
	110
	17'750
	17'750
	17'860
	300
	150
	450
	500
	6'750
	1'000
	8'250
	8'700
	500
	100
	2'500
	6'060
	9'160
	17'860

BILANCIO al 31.12.2021	31.12.2021 kCHF	Colonna di aiuto kCHF	Bilancio dopo l'acquisto di azioni delle minoranze kCHF
Liquidità	7'525	-3'750	3'775
Crediti forn. e prest.	2'430		2'430
Prestazioni di servizi non fatturate	2'100		2'100
Ratei e risconti attivi	327		327
ATTIVO CIRCOLANTE	12'382		8'632
Partecipazioni	0		0
Goodwill	1'000	114	1'114
Immobilizzi finanziari	450		450
Immobilizzi materiali	1'970		1'970
ATTIVO FISSO	3'420		3'534
Totale attivi	15'802		12'166
Debiti forn. e prest.	362		362
Altri debiti a breve termine	2'720		2'720
Ratei e risconti passivi	1'100		1'100
Capitale di terzi a breve termine	4'182		4'182
Debiti onerosi a lungo termine terzi	900		900
Debiti a lungo termine gruppo	0		0
Debiti onerosi a lungo termine azionisti	1'000		1'000
Accantonamenti	1'040		1'040
Capitale di terzi a lungo termine	2'940		2'940
CAPITALE DI TERZI	7'122		7'122
Capitale azionario	500		500
Riserve di capitale	2'500		2'500
Riserve legali da utili	2'044		2'044
Capitale proprio consolidato	5'044		5'044
Minoranze	3'636	-3'636	0
CAPITALE PROPRIO	8'680		5'044
Totale passivi	15'802		12'166

Appunti di lavoro per la fusione

Allegato B.4

BILANCIO al 31.12.2021	con attivazione Goodwill				in alternativa con computo Goodwill		
	INVEST Holding Allegato B.1 KCHF	APPResearch Allegato B.3 KCHF	Colonna di aiuto Acquisto azioni KCHF	Colonna di aiuto Fusione KCHF	Colonna di aiuto Acquisto azioni KCHF	Colonna di aiuto Fusione KCHF	Variazione Variante A KCHF
Liquidità	95	7'430					7'525
Crediti forn. e prest.	0	2'330					2'330
Prestazioni di servizi non fatturate	0	2'100					2'100
Ratei e risconti attivi	15	312					327
ATTIVO CIRCOLANTE	110	12'172	0	0	0	0	12'282
Partecipazioni	14'000	0	3'750	-17'750	3'750	-17'750	0
Goodwill	0	0		7'300		0	0
Immobilizzi finanziari	0	3'000		-3'000		-3'000	0
Immobilizzi materiali	0	1'550					1'550
ATTIVO FISSO	14'000	4'550	3'750	-13'450	3'750	-20'750	1'550
Totale attivi	14'110	16'722	3'750	-13'450	3'750	-20'750	13'832
Debiti forn. e prest.	0	362					362
Altri debiti a breve termine	300	2'420					2'720
Ratei e risconti passivi	150	950					1'100
Capitale di terzi a breve termine	450	3'732	0	0	0	0	4'182
Debiti onerosi a lungo termine terzi	500	400					900
Debiti onerosi a lungo termine gruppo	3'000	0		-3'000		-3'000	0
Debiti onerosi a lungo termine azionisti	1'000	0	3'750		3'750		4'750
Accantonamenti	0	2'140					2'140
Capitale di terzi a lungo termine	4'500	2'540	3'750	-3'000	3'750	-3'000	7'790
CAPITALE DI TERZI	4'950	6'272	3'750	-3'000	3'750	-3'000	11'972
Capitale azionario	500	800		-800		-800	500
Riserve legali da utili	100	400		-400		-400	100
Riserve legali da apporti di capitale (CEB)	2'500	0				0	2'500
Riserve legali da utili	6'060	9'250	0	-9'250		-16'550	-1'240
CAPITALE PROPRIO	9'160	10'450	0	-10'450	0	-17'750	1'860
Totale passivi	14'110	16'722	3'750	-13'450	3'750	-20'750	13'832

BILANCIO al 31.12.2021	con attivazione Goodwill				in alternativa con computo Goodwill			
	INVEST Holding Allegato B.1 KCHF	APPResearch Allegato B.3 KCHF	Colonna di aiuto Acquisto azioni KCHF	Colonna di aiuto Fusione KCHF	Pio dopo la fusione Variante B KCHF	Colonna di aiuto Acquisto azioni KCHF	Colonna di aiuto Fusione KCHF	Pio dopo la fusione Variante B KCHF
Liquidità	95	7'430			7'525			7'525
Crediti forn. e prest.	0	2'330			2'330			2'330
Prestazioni di servizi non fatturate	0	2'100			2'100			2'100
Ratei e risconti attivi	15	312			327			327
ATTIVO CIRCOLANTE	110	12'172	0	0	12'282	0	0	12'282
Partecipazioni	14'000	0	3'750	-17'750	0			0
Goodwill	0	0		8'590	8'590		-8'590	0
Immobilizzi finanziari	0	3'000		-3'000	0			0
Immobilizzi materiali	0	1'550			1'550			1'550
ATTIVO FISSO	14'000	4'550	3'750	-12'160	10'140	0	-8'590	1'550
Totale attivi	14'110	16'722	3'750	-12'160	22'422	0	-8'590	13'832
Debiti forn. e prest.	0	362			362			362
Altri debiti a breve termine	300	2'420			2'720			2'720
Ratei e risconti passivi	150	950			1'100			1'100
Capitale di terzi a breve termine	450	3'732	0	0	4'182	0	0	4'182
Debiti onerosi a lungo termine terzi	500	400			900			900
Debiti onerosi a lungo termine gruppo	3'000			-3'000	0			0
Debiti onerosi a lungo termine azionisti	1'000	0	3'750		4'750			4'750
Accantonamenti	0	2'140			2'140			2'140
Capitale di terzi a lungo termine	4'500	2'540	3'750	-3'000	7'790	0	0	7'790
CAPITALE DI TERZI	4'950	6'272	3'750	-3'000	11'972	0	0	11'972
Capitale azionario	500	800		-500	800		-500	800
Riserve legali da utili	100	400		-100	400		-100	400
Riserve legali da apporti di capitale (CEB)	2'500	0		-300	2'200		-300	2'200
Riserve legali da utili	6'060	9'250	0	-8'260	7'050		-16'850	-1'540
CAPITALE PROPRIO	9'160	10'450	0	-9'160	10'450	0	-17'750	1'860
Totale passivi	14'110	16'722	3'750	-12'160	22'422	0	-17'750	13'832

Chiusura intermedia APPResearch SA

BILANCIO	31.12.2021 KCHF	31.05.2022 KCHF	Rivalutazione KCHF	31.05.2022 KCHF	Allegato B.5
Liquidità	7'430	8'050		8'050	
Crediti forniture/prestazioni terzi	2'330	1'993	60	2'053	
Prestazioni di servizi non fatturate	2'100	1'620		1'620	
Ratei e risconti attivi	312	450		450	
ATTIVO CIRCOLANTE	12'172	12'113	60	12'173	
Immobilizzi finanziari	3'000	3'000	450	3'450	
Immobilizzi materiali	1'550	1'370	450	1'820	
ATTIVO FISSO	4'550	4'370	900	5'270	
Totale attivi	16'722	16'483	960	17'443	
Debiti forniture/prestazioni	362	188		188	
Altri debiti a breve termine	2'420	1'455		1'455	
Ratei e risconti passivi	950	1'180		1'180	
Capitale di terzi a breve termine	3'732	2'823	0	2'823	
Debiti onerosi a lungo termine terzi	400	600		600	
Accantonamenti	2'140	1'650	-850	800	
Capitale di terzi a lungo termine	2'540	2'250	-850	1'400	
CAPITALE DI TERZI	6'272	5'073	-850	4'223	
Capitale azionario	800	800		800	
Riserve legali da utili	400	400		400	
Riserve facoltative	1'200	1'200		1'200	
Utile di bilancio	8'050	9'010	1'810	10'820	
CAPITALE PROPRIO	10'450	11'410	1'810	13'220	
Totale passivi	16'722	16'483	960	17'443	

CONTO ECONOMICO	01.01-31.12.21 KCHF
Ricavi da forniture e servizi	19'650
Diminuzioni dei ricavi (star del credere)	-25
Variazione d'inventario prestazioni di servizi non fatturate	120
Totale ricavi operativi	19'745
Costi di progetto terzi	-3'150
Utile lordo	16'595
Costi per il personale	-11'210
Altri costi d'esercizio	-2'610
Ammortamenti	-570
Risultato d'esercizio	2'205
Risultato finanziario	215
Risultato straordinario	4'400
Risultato prima delle imposte	6'820
Imposte dirette	-793
Risultato annuale	6'027

	01.01-31.05.22 KCHF
	8'100
	-10
	-480
	7'610
	-1'060
	6'550
	-4'210
	-1'220
	-180
	940
	80
	110
	1'130
	-170
	960

	Rivalutazione KCHF	01.01-31.05.22 KCHF
		8'100
	-40	-50
		-480
		7'570
		-1'060
		6'510
		-4'210
	-310	-1'530
	30	-150
		620
		80
		110
		810
	60	-110
	-260	700

Panoramica riserve latenti	31.12.2021 KCHF
Star del credere	100
Immobilizzi materiali	420
Accantonamenti	1'610
Riserve di contributi del datore di lavoro	450
Totale riserve latenti lorde	2'580
Imposte latenti	-510
Totale riserve latenti nette	2'070

	31.05.2022 KCHF
	60
	450
	1'300
	450
	2'260
	-450
	1'810

EBIT in KCHF	620
EBITDA in KCHF	770
Rotazione dei crediti x	8.7
Rendimento annuo del cai	13.1%
Attivo circolante netto KCh	9'350